

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**341/2012/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITA’  
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS  
PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE**

*Inquadramento generale e linee di intervento*

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: gas naturale*

*2 agosto 2012*

### **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito dei procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas avviati rispettivamente con le deliberazioni 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS e 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11.*

*Nel presente documento sono illustrati i primi orientamenti dell'Autorità in materia di criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione. Il documento propone inoltre per la consultazione la proroga a tutto il 2013 dei criteri di regolazione tariffaria e della qualità adottati per il periodo 2008-2012, salvo specifici aggiornamenti di alcuni parametri tariffari.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([unitaDIS@autorita.energia.it](mailto:unitaDIS@autorita.energia.it)) entro l'**1 ottobre 2012**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Infrastrutture**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**

*e-mail: [unitaDIS@autorita.energia.it](mailto:unitaDIS@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## INDICE

PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE .....	4
1 Elementi di contesto .....	4
2 Oggetto dell'intervento .....	6
3 Obiettivi generali dell'intervento.....	6
4 Inquadramento ai fini dell'analisi di impatto della regolazione.....	7
5 Struttura del documento .....	9
PARTE II – IPOTESI DI ESTENSIONE DEL PERIODO DI VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA RTDG E DELLA RQDG .....	10
6 Introduzione .....	10
7 Disposizioni transitorie per l'anno 2013 in materia di tariffe.....	11
8 Disposizioni transitorie in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas naturale .....	13
PARTE III – LINEE DI INTERVENTO PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE .....	15
9 Introduzione .....	15
10 Durata del periodo regolatorio .....	15
11 Criteri per il riconoscimento dei costi operativi.....	16
12 Criteri per la definizione del livello delle immobilizzazioni nette riconosciute.....	18
13 Fissazione del tasso di remunerazione del capitale investito.....	19
14 Struttura delle tariffe obbligatorie .....	20
15 Ambiti di concessione, ambiti tariffari e ambiti per la qualità del servizio.....	21
16 Meccanismi di perequazione .....	22
17 Trattamento dei contributi pubblici e privati .....	22
18 Incentivazioni agli investimenti .....	23
19 Riforma dei contributi di connessione .....	24
20 Attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 93/11.....	25
21 Attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 gennaio 2011.....	26
22 Regime individuale.....	27
23 Distribuzione di gas diversi a mezzo di reti canalizzate .....	28
24 Regolazione della sicurezza e della continuità del servizio .....	28
25 Regolazione della qualità commerciale .....	29
26 Regolazione della qualità del servizio di misura .....	30

## PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE

### 1 Elementi di contesto

#### *Evoluzione del quadro normativo europeo*

- 1.1 La presente consultazione si inserisce in un quadro normativo europeo che, nel corso degli ultimi anni, è andato modificandosi profondamente, in particolare in relazione agli obiettivi di:
- portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell'energia;
  - ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità europea in materia entro il 2020;
  - garantire la sicurezza degli approvvigionamenti anche tramite l'individuazione di priorità nello sviluppo delle infrastrutture energetiche transnazionali.

#### *Evoluzione del quadro normativo nazionale*

- 1.2 Il recepimento nell'ordinamento nazionale italiano delle disposizioni contenute nel c.d. *Terzo pacchetto energia* è avvenuto con il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale, e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE."
- 1.3 Oltre al recepimento delle disposizioni del *Terzo pacchetto energia*, si segnala che, sulla spinta delle disposizioni contenute nell'articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito con la legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato, è stata avviata una riforma di vaste proporzioni, completata in ultimo con la pubblicazione del decreto 12 novembre 2011, n. 226<sup>1</sup>, per l'affidamento del servizio, che prevede una rilevante riduzione del numero di ambiti di concessione e, presumibilmente, degli operatori del servizio di distribuzione del gas naturale.

#### *Richiami a provvedimenti dell'Autorità*

- 1.4 L'Autorità con la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/11), ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016 (di seguito: procedimento sulla qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas). Parallelamente, con la deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/GAS), l'Autorità ha avviato un analogo procedimento in materia di

---

<sup>1</sup> Il decreto 12 novembre 2011, n. 226 reca il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

regolazione tariffaria (di seguito: procedimento sulle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas).

- 1.5 I procedimenti richiamati al precedente paragrafo sono finalizzati all'aggiornamento, per il periodo di regolazione 2013-2016, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG). In particolare, il procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 64/11 è destinato all'aggiornamento della Parte I del TUDG, recante disposizioni in materia di Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG 2009-2012), mentre il procedimento avviato con la deliberazione 44/2012/R/GAS è destinato all'aggiornamento della Parte II del TUDG, recante disposizioni in materia di Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG 2009-2012).
- 1.6 In materia di tariffe di distribuzione gas, con la deliberazione 14 giugno 2012, 247/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 247/2012/R/GAS), l'Autorità ha avviato un procedimento per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2521/12 (di seguito: sentenza Consiglio di Stato n. 2521/12), depositata in data 2 maggio 2012. L'Autorità, con l'obiettivo di contenere i tempi per l'ottemperanza, ha stabilito di procedere, entro il mese di luglio, 2012 alla rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal naturale per gli anni 2009 e 2010 ed, entro il mese di ottobre 2012, alla definizione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal naturale per gli anni 2011 e 2012. Con la deliberazione 26 luglio 2012, 315/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 315/2012/R/GAS) sono state approvate le tariffe di riferimento per gli anni 2009 e 2010.
- 1.7 Con la deliberazione 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale. Nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha provveduto alla pubblicazione del documento per la consultazione 24 maggio 2012, 212/2012/R/GAS, relativo all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 e alla successiva pubblicazione del documento per la consultazione 21 giugno 2012, 257/2012/R/GAS, in materia di definizione dei corrispettivi *una tantum* a copertura degli oneri di gara.
- 1.8 In merito alla normativa tariffaria in materia di servizio di misura, l'Autorità, ha avviato, con la deliberazione 29 marzo 2011, ARG/gas 36/11, un procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti di modifica e integrazione della regolazione tariffaria vigente per il servizio di misura del gas naturale. Nell'ambito di tale procedimento sono stati pubblicati i documenti per la consultazione 19 maggio 2011, DCO 17/11 e 3 novembre 2011, DCO 40/11, nei quali sono state illustrate ipotesi di modifica e integrazione della regolazione poi sostanziate con la deliberazione 2 febbraio 2012, 28/2012/R/GAS, come di seguito modificata e integrata con le deliberazioni 18 maggio 2012 193/2012/R/GAS e 14 giugno 2012, 246/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 28/2012/R/GAS), che ha introdotto disposizioni per il periodo 2013-2016.
- 1.9 Con la deliberazione 9 febbraio 2012, 41/2012/A/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi, previsti dall'Autorità per lo svolgimento delle sue funzioni.

## ***Proroga del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG***

1.10 Il ritardo nell'asestamento della regolazione tariffaria per il periodo 2009-2012, in conseguenza dei ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato, da un lato, e la fase di transizione che sta vivendo il settore della distribuzione del gas naturale, in relazione all'attuazione della richiamata riforma della modalità di affidamento del servizio che prevede in particolare una significativa riduzione del numero di ambiti di concessione, nonché le modifiche introdotte in materia di misura con la deliberazione 28/2012/R/GAS, dall'altro, rendono opportuno, nell'opinione dell'Autorità, valutare l'ipotesi di prolungamento del periodo di vigenza dell'attuale regolazione tariffaria e della qualità fino a tutto l'anno 2013, in modo tale da poter svolgere un processo di consultazione adeguato, nei tempi e nei modi, rispetto alle esigenze di opportunità di effettiva partecipazione dei soggetti interessati, trasparenza ed efficacia del processo.

## **2 Oggetto dell'intervento**

2.1 Il presente documento contiene:

- gli orientamenti generali dell'Autorità in relazione all'ipotesi di prolungamento per l'anno 2013 del periodo di vigenza delle disposizioni della RQDG 2009-2012 e della RTDG 2009-2012;
- le linee d'intervento per la revisione della regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione.

## **3 Obiettivi generali dell'intervento**

3.1 Gli obiettivi generali del presente documento per la consultazione sono definiti in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dall'Autorità con la deliberazione 26 luglio 2012, 308/2012/A, di approvazione delle Linee strategiche 2012-2014 (di seguito: Linee strategiche 2012-2014) e con gli obiettivi indicati nelle deliberazioni ARG/gas 64/11<sup>2</sup> e 44/2012/R/GAS<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> La deliberazione ARG/gas 64/11 ha identificato i seguenti obiettivi:

- garantire che standard di qualità, indennizzi ai clienti ed incentivi per la qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della tariffe e dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas;
- che i livelli di qualità nei servizi siano comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per i clienti finali che si trovino in condizioni analoghe di erogazione dei servizi;
- rafforzare la regolazione in materia di sicurezza al fine di stimolare comportamenti virtuosi da parte delle imprese distributrici ed ottenere una maggiore omogeneizzazione delle performance delle medesime imprese per quanto attiene i livelli di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
- alla luce dell'esperienza maturata e delle evoluzioni normative, di affinare e semplificare la regolazione attraverso un approfondimento degli attuali meccanismi incentivanti la riduzione delle dispersioni di gas sulle reti e l'aumento delle misure del grado di odorizzazione del gas, promuovendo altresì l'innovazione tecnologica a favore della sicurezza e valutando, laddove necessario, l'introduzione di meccanismi incentivanti differenziati in base alla diversa concentrazione dei clienti finali sulle reti gestite dalle imprese distributrici;

- 3.2 Adeguatezza infrastrutturale e, di conseguenza, sostegno agli investimenti nei limiti in cui, secondo un approccio selettivo, ciò sia efficiente sul piano dell'allocazione delle risorse, efficienza nella produzione del servizio, semplificazione e facilitazione dell'*enforcement* sono i fondamentali obiettivi che l'Autorità intende perseguire nel quarto periodo di regolazione, anche mediante:
- una razionalizzazione degli istituti di regolazione tariffaria e della qualità, nell'ottica di evitare eventuali sovrapposizioni tra i meccanismi incentivanti di tipo tariffario, la regolazione della qualità dei servizi e le disposizioni in materia di efficienza energetica;
  - la graduale introduzione di forme di incentivazione ibride che, nella prospettiva di creazione di valore per il cliente finale, prevedano una quota parte della *extra* remunerazione riconosciuta *ex-ante* e garantita (logica *input*) e la restante parte dell'*extra* remunerazione riconosciuta solo a fronte dell'effettivo raggiungimento di obiettivi (fissati *ex-ante*).

#### 4 Inquadramento ai fini dell'analisi di impatto della regolazione

- 4.1 I procedimenti sulla qualità dei servizi e sulle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas sono sottoposti per gli aspetti più rilevanti alla metodologia di analisi di impatto della regolazione (AIR). L'AIR è svolta secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08, recante la "Guida per l'analisi d'impatto della regolazione nell'autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito: Guida AIR).

- 
- migliorare la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura del gas, promuovendo ulteriormente l'efficienza e la non discriminazione nell'esecuzione delle prestazioni richieste dai clienti finali;
  - tenere conto dell'evoluzione delle disposizioni normative in tema di disciplina dell'affidamento e della gestione del servizio di distribuzione del gas, ed in particolare considerando gli aspetti legati alla definizione dei nuovi ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio ad un'unica impresa distributrice per ogni singolo ambito territoriale, considerando inoltre la prossima definizione, a livello normativo, di standard qualitativi e di sicurezza del servizio inerenti i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del medesimo servizio;
  - prevedere opportuni meccanismi regolatori che garantiscano il permanere di idonee condizioni di sicurezza del servizio durante il periodo transitorio caratterizzante l'entrata in regime del nuovo assetto giuridico nel settore della distribuzione del gas;
  - rafforzare la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell'informazione.

<sup>3</sup>La deliberazione 44/2012/R/gas identifica i seguenti obiettivi:

- promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture;
- favorire l'efficienza produttiva nella fornitura del servizio;
- favorire una corretta allocazione dei costi, nel rispetto del richiamato principio "chi usa paga", limitando i sussidi tra differenti ambiti territoriali;
- promuovere la libertà di accesso alla rete e la concorrenza sull'intero territorio nazionale;
- garantire la coerenza con gli obiettivi generali definiti in ambito Comunitario in materia di energia e ambiente, e, in particolare, all'interno del documento strategico "Energia 2020. Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura";
- favorire l'efficienza del servizio di misura;
- assicurare la semplificazione dei meccanismi di regolazione;
- facilitare l'*enforcement* delle regole.

### ***Piano AIR e ambiti d'intervento***

- 4.2 L'Autorità prevede lo sviluppo della consultazione nelle seguenti fasi, la cui tempistica è scandita nell'ipotesi di proroga del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG, illustrata nel precedente paragrafo 1.10 e che sarà rivista in caso di un diverso orientamento finale in relazione alla regolazione dell'anno 2013:
- entro l'autunno 2012 saranno pubblicati specifici documenti per la consultazione, contenenti gli orientamenti iniziali per la revisione della regolazione tariffaria e della qualità per il quarto periodo di regolazione;
  - nella primavera/estate 2013 saranno pubblicati specifici documenti per la consultazione, contenenti gli orientamenti finali dell'Autorità per i medesimi ambiti di intervento;
  - entro il mese di ottobre 2013 è prevista l'adozione del provvedimento finale di approvazione del nuovo TUDG;
  - entro il mese di febbraio 2014 è prevista la pubblicazione della relazione AIR.
- 4.3 Qualora necessario, oltre ai documenti indicati al paragrafo 4.2, potranno essere diffusi ulteriori documenti per la consultazione, anche su temi di specifico approfondimento.
- 4.4 Il piano AIR potrà essere aggiornato in relazione allo sviluppo dei due procedimenti sulla qualità dei servizi e sulle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas. Eventuali variazioni del piano AIR saranno evidenziate nei documenti per la consultazione o mediante specifiche pubblicazioni sul sito internet dell'Autorità.

### ***Opzioni di regolazione***

- 4.5 Come indicato nel paragrafo 4.1, l'Autorità intende sottoporre alla metodologia AIR solo alcuni aspetti ritenuti particolarmente rilevanti.
- 4.6 Le opzioni di regolazione saranno valutate qualitativamente, come di consueto, sulla base di criteri definiti in coerenza con le indicazioni della Guida AIR, in particolare del paragrafo 8 "Valutazione degli effetti delle opzioni".

### ***Obiettivi specifici***

- 4.7 Nei singoli documenti per la consultazione previsti dal piano AIR verranno individuati gli obiettivi specifici, in coerenza con gli obiettivi generali dei procedimenti sulla qualità dei servizi e sulle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas indicati nel capitolo 3.

### ***Fase di ricognizione con incontri tematici e indagini in corso***

- 4.8 Alcuni incontri tematici in ambito qualità dei servizi gas si sono già svolti nel corso del 2011 e del 2012, in particolare con associazioni delle imprese distributrici del gas, che hanno anche provveduto a inviare specifici contributi scritti in argomento. Un'associazione di categoria di imprese distributrici ha trasmesso una nota contenente la propria posizione su alcuni punti di attenzione relativi allo sviluppo della regolazione tariffaria per il quarto periodo di regolazione.
- 4.9 Nel periodo settembre 2012 - marzo 2013 si svolgeranno incontri di valenza ricognitiva con i soggetti interessati per la discussione delle linee di intervento e propedeutici alla



formulazione degli orientamenti dell’Autorità per la regolazione tariffaria e della qualità nel quarto periodo di regolazione. In particolare, sono previsti incontri con:

- a) i rappresentanti delle maggiori imprese, e relative associazioni, di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica;
- b) le principali associazioni imprenditoriali che raggruppano imprese produttive in qualità di clienti finali non domestici del gas;
- c) le principali associazioni dei consumatori e degli utenti.

4.10 In materia di qualità dei servizi gas l’Autorità prevede di effettuare un’indagine demoscopica sui clienti domestici e sugli amministratori di condominio per la rilevazione delle aspettative e della conoscenza degli *standard* di qualità del servizio. I risultati di tale indagine saranno disponibili orientativamente nell’ultimo trimestre del 2012 e potranno essere anch’essi utilizzati per la formulazione degli orientamenti finali.

### ***Contesto normativo***

4.11 L’analisi del quadro normativo verrà sviluppata nei singoli documenti per la consultazione di cui è prevista la pubblicazione secondo il piano AIR.

## **5 Struttura del documento**

- 5.1 Il presente documento, oltre alla presente parte introduttiva, contiene due ulteriori parti dedicate a:
- illustrare gli orientamenti per la definizione delle regole per l’anno 2013;
  - fissare le linee di intervento per il quarto periodo di regolazione.

## PARTE II – IPOTESI DI ESTENSIONE DEL PERIODO DI VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA RTDG E DELLA RQDG

### 6 Introduzione

- 6.1 L'Autorità, in relazione all'esigenza di garantire uno svolgimento ordinato del processo consultivo propedeutico alla definizione delle regole per il quarto periodo di regolazione, ha ritenuto opportuno sospendere l'avvio della fase consultiva fino all'asestamento delle regole relative al terzo periodo di regolazione, connesso agli esiti dei ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato. L'*iter* giudiziario si è concluso con la sentenza Consiglio di Stato n. 2521/12.
- 6.2 A seguito della pubblicazione della sentenza Consiglio di Stato n. 2521/12 l'Autorità ha avviato con la deliberazione 247/2012/R/GAS un procedimento di ottemperanza che si è concluso con la deliberazione 315/2012/R/GAS.
- 6.3 Con la pubblicazione della deliberazione 315/2012/R/GAS si è giunti a un consolidamento della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione.
- 6.4 L'Autorità, per la formulazione delle proposte relative al quarto periodo regolatorio, ritiene si possa fare riferimento al quadro delineatosi con la pubblicazione della deliberazione 315/2012/R/GAS.
- 6.5 L'esigenza di svolgere un processo di consultazione adeguato, nei tempi e nei modi, e che garantisca l'effettiva possibilità di partecipazione dei soggetti interessati, nell'ottica di favorire trasparenza ed efficacia del processo, risulta tanto più rilevante alla luce dell'importante processo di riforma del settore connesso alle nuove modalità di affidamento del servizio. In ragione di ciò l'Autorità, come anticipato nel paragrafo 1.10, intende proporre la proroga di un anno del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG.
- 6.6 Il prolungamento del periodo di vigenza delle disposizioni contenute nella RTDG e nella RQDG implica peraltro l'analisi di eventuali necessità di introdurre specifici adattamenti, oggetto della presente Parte II del documento per la consultazione.

### ***Spunti per la consultazione***

S1. Osservazioni sull'ipotesi di prolungamento del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG all'anno 2013.

## **7 Disposizioni transitorie per l'anno 2013 in materia di tariffe**

- 7.1 L'ipotesi di prolungamento delle disposizioni della RTDG all'anno 2013 si sostanzia nell'estensione del periodo di validità delle regole di aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento contenute nella RTDG.
- 7.2 In linea generale l'Autorità ritiene che le regole di aggiornamento annuale infra-periodo previste per gli anni 2010-2012 possano essere estese anche all'anno 2013, senza che questo possa introdurre incertezze e difficoltà per operatori e utenti del servizio.

### ***Aggiornamento componenti a copertura dei costi operativi***

- 7.3 Per quanto riguarda le regole di aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi, l'Autorità ritiene che la regola di aggiornamento prevista dagli articoli 41 e 42 della RTDG, come di recente modificati con la deliberazione 315/2012/R/GAS, possa trovare applicazione anche per la fissazione delle tariffe per l'anno 2013. In particolare verranno applicati i tassi di recupero di produttività adottati per l'aggiornamento delle tariffe 2012, ridotti applicando il *decalage* previsto dalla medesima deliberazione 315/2012/R/GAS.

### ***Aggiornamento componenti a copertura dei costi di capitale***

- 7.4 Per quanto riguarda l'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale, centralizzate e di località, l'Autorità intende valutare l'opportunità di introdurre disposizioni specifiche che consentano l'adeguamento del tasso di remunerazione del capitale investito alle mutate condizioni del mercato dei capitali, ferme restando invece le regole in vigore per l'aggiornamento del livello del capitale investito netto e degli ammortamenti, basato sui costi effettivi sostenuti dalle imprese.
- 7.5 In particolare, l'Autorità intende adottare una soluzione analoga a quella illustrata nel documento per la consultazione 19 aprile 2012, 150/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 150/2012/R/GAS), relativo ai criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quarto periodo di regolazione, che hanno poi trovato applicazione nella deliberazione 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS.
- 7.6 Nel documento per la consultazione 150/2012/R/gas l'Autorità, al fine di garantire alle imprese di rigassificazione una congrua remunerazione del capitale investito, ha illustrato l'ipotesi di un aggiornamento del valore del WACC per il periodo transitorio (anno 2013), sulla base dei parametri adottati con la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ai fini della determinazione del tasso di remunerazione per il settore elettrico per il quarto periodo di regolazione, ad eccezione del parametro  $\beta$ , in relazione al quale si è ipotizzato il mantenimento di un livello pari a quello adottato per il medesimo servizio di rigassificazione nel terzo periodo di regolazione.

- 7.7 Anche per il servizio di distribuzione e misura del gas l'Autorità intende proporre il mantenimento dei livelli dei parametri  $\beta$  (0,65 per il servizio di distribuzione e 0,73 per il servizio di misura) assunti ai fini della determinazione dei tassi di remunerazione del capitale investito fissati nella RTDG, rispettivamente pari al 7,6% per il servizio di distribuzione e all'8,0% per il servizio di misura.
- 7.8 In sintesi, il tasso di remunerazione del capitale investito viene determinato sulla base dei seguenti parametri:
- tasso di rendimento delle attività prive di rischio pari a 5,24%;
  - tasso di rendimento del capitale di debito pari a 5,69%;
  - tasso di inflazione pari a 1,8%;
  - aliquota teorica di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio, pari al 35,7%;
  - rapporto  $D/E$  pari a 0,8.
- 7.9 Sulla base di tali assunzioni, il livello del tasso di remunerazione del capitale investito risulta pari al 7,7% per il servizio di distribuzione e all'8,0% per il servizio di misura.

#### ***Trattamento nei casi di cambiamento di gestore in una località***

- 7.10 Per il terzo periodo di regolazione l'Autorità ha introdotto un meccanismo di incentivazione all'aggregazione degli operatori. Tale meccanismo prevede da un lato la differenziazione dei costi unitari riconosciuti in funzione della scala dell'impresa, dall'altro l'applicazione di condizioni favorevoli nel caso di aggregazioni tra imprese tali da comportare una riduzione del numero degli operatori (articolo 58 della RTDG).
- 7.11 In ragione dell'avvio del processo di riforma del settore, in particolare dell'attuazione delle disposizioni che prevedono l'affidamento delle nuove concessioni per un numero limitato di ambiti e quindi una conseguente riduzione del numero degli operatori, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di non prolungare per l'anno 2013 l'efficacia di tali disposizioni. Ciò significa che i meccanismi di incentivo trovano applicazione per l'ultima volta solo con riferimento alle operazioni di concentrazione societaria che si sono concluse nel 2012. In un'ottica di semplificazione dei meccanismi regolatori, l'Autorità intende limitare il periodo di validità alle operazioni che si sono concluse entro il 30 settembre 2012, in modo da evitare rideterminazioni a posteriori.

#### ***Attuazione delle disposizioni della deliberazione 28/2012/R/GAS in materia di regolazione del servizio di misura***

- 7.12 Nel provvedimento di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2013, troveranno applicazione le disposizioni contenute nella deliberazione 28/2012/R/gas, , in particolare con riferimento ai seguenti punti:
- determinazione della componente a copertura dei costi operativi (comma 3.3 della deliberazione 28/2012/R/GAS);
  - introduzione delle componenti a copertura dei costi centralizzati specifici del servizio di misura  $t(tel)_t$  e  $t(con)_{t,d}$  (comma 3.7 della deliberazione 28/2012/R/GAS).

### *Spunti per la consultazione*

S2. Osservazioni sulle ipotesi di modifica delle regole di aggiornamento vigenti nel terzo periodo di regolazione ai fini della fissazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2013.

## **8 Disposizioni transitorie in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas naturale**

- 8.1 In materia di qualità del servizio di distribuzione del gas, il prolungamento del terzo periodo impatta principalmente sulla sicurezza, con particolare riferimento al sistema incentivante la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione. Si ritiene che entrambe le componenti debbano essere oggetto di regolazione incentivante per l'anno 2013 con riferimento agli ambiti provinciali di impresa già definiti dall'Autorità.
- 8.2 Con riferimento alla componente dispersioni, si ritiene che possano essere prolungati al 2013 i livelli tendenziali relativi al parametro  $DT_{CONV}$  degli ambiti provinciali di impresa per i quali, con più deliberazioni, sono stati determinati:
- a) i livelli tendenziali per il periodo 2009-2012 a partire dai livelli di partenza 2007-2008 per le imprese distributrici con più di 50.000 clienti finali che hanno partecipato volontariamente al sistema incentivante per l'anno 2009;
  - b) i livelli tendenziali per il periodo 2010-2012 a partire dai livelli di partenza 2008-2009 per le imprese distributrici con più di 50.000 clienti finali che non hanno partecipato volontariamente al sistema incentivante per l'anno 2009;
  - c) i livelli tendenziali per il periodo 2011-2012 a partire dai livelli di partenza 2009-2010 per le imprese distributrici con numero di clienti compreso tra 10.000 e 50.000 che non hanno richiesto deroga per periodo 2011-2012;
- 8.3 Sempre con riferimento alla componente dispersioni devono ancora essere determinati i livelli tendenziali per l'anno 2012 a partire dai livelli di partenza 2010-2011 per le imprese distributrici con meno di 10.000 clienti che non hanno richiesto deroga per l'anno 2012.
- 8.4 In pratica continuerebbe ad applicarsi anche per il 2013 il tasso annuo di miglioramento  $\alpha_k$  di cui al comma 32.12 della RQDG, estendendo l'indice  $t$  del livello tendenziale  $T$  al 2013, come se il livello tendenziale per l'anno 2013 fosse calcolato contestualmente a quello degli anni precedenti, fermi restando i valori del parametro  $r$  che determinano l'orizzonte temporale per il raggiungimento del livello obiettivo. Del prolungamento del terzo periodo di regolazione si potrà tenere conto nella RQDG per il quarto periodo di regolazione dove l'esponente  $\frac{1}{(12-r)}$  della attuale formula del tasso di miglioramento  $\alpha_k$  potrà essere posto a  $1/7$  invece che  $1/8$  (il parametro  $r$  nel prossimo periodo di regolazione perde di significato), cioè l'orizzonte temporale per il raggiungimento del livello obiettivo sarà a 7 anni invece che a 8, nell'ipotesi che il quarto periodo di regolazione abbia una durata di quattro anni.

- 8.5 Per quanto riguarda la componente odorizzazione si ritiene di confermare la formula di calcolo degli incentivi di cui ai comma 32.4 e 32.5 della RQDG.
- 8.6 Si ritiene infine che:
- a) la deroga per la partecipazione al sistema incentivante richiesta dalle imprese distributrici per il biennio 2011-2012 o per il solo anno 2012 venga estesa automaticamente anche al 2013;
  - b) l'importo compensativo *IMP* di cui al comma 32.1 non debba essere versato per l'anno 2013;
  - c) debba essere prevista la comunicazione al 31 marzo 2014, con riferimento al 2013, dei dati di sicurezza, continuità e qualità commerciale;
  - d) le attività del Comitato Italiano Gas e il riconoscimento degli oneri in relazione alle attività di cui agli articoli 26 e 27 della RQDG siano estesi all'anno 2013.
- 8.7 Per quanto non espressamente sopra richiamato si intende confermata per il 2013 la disciplina vigente della RQDG per il periodo 2009-2012.

***Spunti per la consultazione***

- S3. Osservazioni sulle ipotesi relative alle disposizioni transitorie per l'anno 2013 in materia di qualità del servizio gas.

## **PARTE III – LINEE DI INTERVENTO PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE**

### **9 Introduzione**

- 9.1 Nella presente Parte III l’Autorità intende illustrare le linee di intervento per il quarto periodo di regolazione. La scelta di far precedere la pubblicazione di specifici documenti per la consultazione nei quali sono illustrati in dettaglio i singoli aspetti della regolazione per il quarto periodo di regolazione da un documento di illustrazione delle linee di intervento è connessa all’esigenza manifestata dalle imprese distributrici e dalle loro associazioni di avere nel più breve tempo possibile delineato un quadro delle principali scelte che l’Autorità intende operare per il quarto periodo di regolazione.
- 9.2 L’esigenza di certezza del quadro regolatorio assume rilevanza ulteriore nell’attuale contesto, caratterizzato, da un lato da una situazione di crisi che ha prodotto una restrizione delle condizioni di accesso al credito, dall’altro dalle straordinarie esigenze connesse alla partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio nel nuovo assetto.
- 9.3 L’Autorità in questo contesto ritiene indispensabile rafforzare ulteriormente certezza, stabilità e continuità della regolazione, da sempre perseguiti, anche per evitare che eventuali incertezze possano alterare il gioco competitivo.
- 9.4 Nella presente Parte III, nell’ottica di favorire la certezza del quadro regolatorio, l’Autorità intende pertanto focalizzarsi su alcuni temi rilevanti per le imprese e delineare alcune scelte di fondo in base alle quali saranno poi assunte le decisioni finali, senza scendere nel dettaglio delle soluzioni puntuali, che saranno poi oggetto dei successivi documenti per la consultazione. In particolare sono oggetto di esame le logiche di riconoscimento dei costi, le politiche di incentivo agli investimenti, le linee di evoluzione dei meccanismi di regolazione della qualità e gli sviluppi della regolazione connessi con la riforma dell’assetto del servizio di distribuzione.

### **10 Durata del periodo regolatorio**

- 10.1 Nella nota trasmessa da un’associazione di categoria di imprese distributrici è stata segnalata l’esigenza di rivedere le scadenze di aggiornamento, prevedendo:
- l’aggiornamento con periodicità quadriennale di alcuni parametri (esempio livello dei costi operativi, riconoscimento investimenti);
  - l’aggiornamento biennale di parametri quali il costo medio ponderato del capitale, in coerenza con quanto effettuato per il quarto periodo del settore elettrico;
  - l’aggiornamento con cadenza dodecennale, coincidente con la durata del periodo di concessione, con riferimento a particolari questioni di metodo e di principio volte a definire il quadro generale entro il quale si collocano i futuri interventi regolatori, quali ad esempio il trattamento degli investimenti, dei contributi, dei recuperi di produttività.

- 10.2 In merito, l’Autorità ritiene che la stabilità della regolazione possa essere perseguita e conseguita anche in presenza di periodi di regolazione di durata inferiore al periodo di concessione, nel dettaglio gli aspetti oggetto della proposta saranno approfonditi nel corso del procedimento, in una prospettiva di equilibrio tra flessibilità dei meccanismi e certezza e prevedibilità del quadro complessivo.
- 10.3 In ogni caso l’Autorità intende valutare l’ipotesi di estensione del periodo regolatorio fino a una durata massima di cinque/sei anni, anche in relazione all’ipotesi di introdurre meccanismi di aggiornamento infra-periodo di alcuni parametri utilizzati, quali ad esempio il tasso di rendimento delle attività prive di rischio, già sperimentato per la regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica con la deliberazione ARG/elt 199/11. Fondamentale in questo contesto è la continuità metodologica che l’Autorità ritiene di poter garantire.

#### *Spunti per la consultazione*

S4. Osservazioni sull’ipotesi di durata del periodo regolatorio.

## **11 Criteri per il riconoscimento dei costi operativi**

- 11.1 Nel quarto periodo di regolazione presumibilmente verranno affidate le prime concessioni con riferimento agli ambiti minimi individuati dal Ministero dello sviluppo economico. I casi di affidamento secondo le nuove regole implicano una cesura gestionale all’interno di ciascun ambito e impongono alcune riflessioni rispetto alle modalità di riconoscimento dei costi operativi.
- 11.2 La definizione dei criteri di riconoscimento dei costi operativi verrà pertanto effettuata da un lato avendo riguardo agli aspetti di impostazione metodologica di usuale applicazione e dall’altro alle esigenze di definire criteri che non producano distorsioni o inefficienze nel passaggio dal vecchio al nuovo regime concessorio.
- 11.3 Nel presente capitolo sono indicate le scelte che l’Autorità intende operare sul piano metodologico.
- 11.4 In linea generale l’Autorità intende confermare l’impostazione già adottata per il precedente periodo regolatorio e coerente con le regolazioni in vigore per il settore elettrico, in relazione alle modalità di fissazione dei livelli iniziali, degli obiettivi di recupero di produttività e di ripartizione a fine periodo di eventuali maggiori recuperi rispetto agli obiettivi prefissati. L’Autorità intende anche definire le modalità di fissazione degli obiettivi di recupero di produttività nel successivo (quinto) periodo di regolazione, al fine di migliorare la certezza e prevedibilità del quadro regolatorio.

### *Fissazione dei livelli iniziali*

- 11.5 L’Autorità intende fissare il livello dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione applicando il principio della simmetrica ripartizione tra imprese



distributrici e clienti finali dei recuperi di produttività conseguiti nel corso del terzo periodo di regolazione.

- 11.6 L'Autorità intende far riferimento al livello dei costi sostenuti dalle imprese nell'anno 2011, in relazione alle esigenze di disponibilità dei dati ai fini delle elaborazioni.
- 11.7 La valutazione del livello dei costi riconosciuti nell'anno 2011 viene effettuata a livello aggregato nazionale. Il livello medio dei costi riconosciuti viene poi articolato applicando opportuni coefficienti correttivi al fine di riflettere gli effetti della densità di clientela.

#### ***Differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi di distribuzione***

- 11.8 L'Autorità ritiene l'attuale articolazione dei corrispettivi riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione per classe dimensionale di impresa inadeguata rispetto al contesto delle nuove gare.
- 11.9 L'Autorità intende pertanto proporre il superamento di tale differenziazione, che trovava giustificazione e fondamento nel meccanismo di incentivo alle aggregazioni tra imprese, le cui finalità risultano superate dalla riforma del settore e dalle nuove modalità di affidamento delle concessioni per un numero limitato di ambiti che imporranno obbligatoriamente la riduzione del numero dei soggetti che gestiscono il servizio.
- 11.10 Su tale aspetto, che risulta rilevante ai fini della definizione del futuro assetto tariffario, l'Autorità intende applicare la metodologia di valutazione AIR. I dettagli delle proposte per l'attuazione di tali principi saranno contenuti negli specifici documenti per la consultazione la cui pubblicazione è prevista nell'autunno 2012.

#### ***Fissazione degli obiettivi di recupero di produttività (X-factor)***

- 11.11 Per il servizio di distribuzione del gas l'Autorità ritiene non ancora matura l'adozione del criterio di fissazione del tasso di recupero di produttività adottato per il settore elettrico. Secondo tale criterio l'obiettivo di recupero viene fissato in modo tale da trasferire ai clienti finali, entro un orizzonte temporale prestabilito, i recuperi di efficienza già conseguiti dalle imprese e non ancora trasferiti per effetto dell'applicazione del meccanismo del c.d. *profit sharing*.
- 11.12 Questa scelta risulta peraltro coerente con il metodo di fissazione del livello di partenza del costo operativo riconosciuto, che riflette ancora inefficienze legate alla scala non ottimale delle imprese.
- 11.13 L'Autorità ai fini della fissazione dell'obiettivo di recupero di produttività intende svolgere un'analisi comparata dei costi delle imprese ai fini dell'individuazione della frontiera efficiente.
- 11.14 Le scelte operate in relazione a eventuali differenziazioni dei corrispettivi unitari per classi dimensionali di impresa, discusse nel paragrafo 11.8 e seguenti saranno riflesse nelle scelte relative alla fissazione dell'*X-factor*.

***Ripartizione a fine periodo dei maggiori recuperi conseguiti rispetto ai livelli obiettivo (c.d. profit sharing di periodo)***

11.15 L'Autorità intende confermare anche per il quarto periodo regolatorio l'applicazione del c.d. *profit sharing* di periodo, prevedendo una simmetrica ripartizione dei maggiori recuperi di produttività conseguiti tra imprese distributrici e clienti finali.

***Criteri per la determinazione dell'X-factor nel quinto periodo di regolazione***

11.16 L'Autorità intende prevedere, in coerenza con le soluzioni già adottate per il settore elettrico, di calcolare l'*X-factor* nel quinto periodo di regolazione in modo tale da riassorbire in un orizzonte temporale di due periodi regolatori (comunque non superiori a 8 anni) i maggiori recuperi di efficienza ottenuti dalle imprese distributrici nel corso del quarto periodo di regolazione non ancora trasferiti ai clienti finali mediante l'applicazione del c.d. *profit sharing* di fine periodo.

***Spunti per la consultazione***

S5. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione dei costi operativi.

**12 Criteri per la definizione del livello delle immobilizzazioni nette riconosciute**

***Determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate***

12.1 L'Autorità, ai fini della determinazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato per il quarto periodo regolatorio, intende adottare gli stessi criteri già impiegati nel terzo periodo di regolazione. A questo scopo, l'Autorità intende svolgere un'analisi dei livelli del valore medio delle immobilizzazioni nette per cliente servito sulla base dei dati di libro come risultanti dai rendiconti annuali separati delle imprese distributrici.

***Determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette di località***

12.2 L'Autorità intende mantenere il criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato.

12.3 Il livello iniziale da utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno 2014 sarà calcolato mediante il *roll over* del capitale investito riconosciuto per l'anno 2013. In altri termini, al livello dell'anno 2013, basato come noto sulle consistenze dell'anno 2011, secondo il principio del riconoscimento nell'anno *t* degli investimenti effettuati nell'anno *t-2*, saranno sommati i nuovi investimenti dell'anno 2012 e saranno sottratti dismissioni e ammortamenti riconosciuti nel medesimo anno.

12.4 La valutazione dei nuovi investimenti dell'anno 2012 sarà effettuata, salvo quanto previsto per il servizio di misura alla deliberazione 28/2012/R/GAS, sulla base del costo effettivo sostenuto dalle imprese, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.

### ***Aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni nette centralizzate***

- 12.5 Ai fini dell'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale centralizzato all'interno del periodo regolatorio, con riferimento alla quota parte destinata alla copertura dei costi di capitale di *immobili e fabbricati non industriali*, l'articolo 43 della RTDG prevede l'applicazione di una franchigia pari a +/-10%. L'applicazione di tale franchigia, pur corretta sul piano teorico, ha comportato una proliferazione dei livelli dei corrispettivi unitari riconosciuti alle imprese, che, anche in relazione alle dinamiche di aggregazione societaria, non ha favorito la trasparenza e la prevedibilità dei meccanismi regolatori.
- 12.6 In un'ottica di semplificazione dei meccanismi di regolazione, l'Autorità intende rimuovere la franchigia prevista per l'aggiornamento dei valori unitari a copertura delle altre immobilizzazioni nette centralizzate.

### ***Applicazione di costi standard per la valutazione dei nuovi investimenti relativi al servizio di distribuzione***

- 12.7 Già per il terzo periodo di regolazione, in relazione alla valutazione dei nuovi investimenti in immobilizzazioni di località proprie del servizio di distribuzione, l'Autorità aveva manifestato l'intenzione di utilizzare costi *standard*. Per il quarto periodo di regolazione l'Autorità, in considerazione delle criticità connesse a valutazioni dei nuovi investimenti a piè di lista, intende sviluppare ipotesi di introduzione di criteri di valorizzazione che possano favorire l'efficienza nei nuovi investimenti. In particolare, in coerenza con quanto prospettato nelle Linee strategiche 2012-2014, sarà valutata l'ipotesi di introdurre criteri di valutazione a costi *standard* applicati a partire dalle categorie di investimento maggiormente rilevanti e meno soggette a specificità che potrebbero rendere eccessivamente complessa l'attuazione della regolazione stessa. I dettagli di tali ipotesi saranno sviluppati negli specifici documenti per la consultazione, la cui pubblicazione è prevista nell'autunno 2012.

#### ***Spunti per la consultazione***

- S6. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei criteri per la determinazione del livello del capitale investito.

## **13 Fissazione del tasso di remunerazione del capitale investito**

- 13.1 L'Autorità, in un'ottica di convergenza della regolazione tra settori intende uniformare le modalità di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, con quelle adottate per il settore elettrico con la deliberazione ARG/elt 199/11.
- 13.2 In particolare l'Autorità intende prevedere l'introduzione di:
- una specifica maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito a compensazione del *lag* nel riconoscimento degli investimenti;

- un meccanismo di revisione a metà del periodo di regolazione, in considerazione delle straordinarie condizioni dei mercati finanziari, in coerenza con le modalità previste dal TIT 2012-2015<sup>4</sup> per il settore elettrico;
- l'unificazione dei coefficienti  $\beta$  per i servizi di distribuzione e misura.

### *Spunti per la consultazione*

S7. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

## **14 Struttura delle tariffe obbligatorie**

- 14.1 Nel corso del terzo periodo di regolazione sono state segnalate criticità in relazione alla struttura della tariffa obbligatoria applicata ai punti di riconsegna. In particolare, sono state segnalate criticità dai grandi utilizzatori che hanno rilevato un forte incremento del costo del servizio di distribuzione conseguente alla riforma introdotta con la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08.
- 14.2 In merito, l'Autorità intende rivedere la struttura delle componenti delle tariffe obbligatorie a copertura del costo di distribuzione, al fine di migliorare, per quanto possibile e nei limiti di compatibilità con gli obiettivi di carattere sociale e ambientale, la riflettività dei costi delle tariffe, valutando l'opportunità di procedere a un aumento del peso delle componenti fisse.
- 14.3 Parallelamente l'Autorità intende rivedere l'articolazione in scaglioni della componente variabile della tariffa obbligatoria a copertura dei costi del servizio di distribuzione, sempre in una logica di *cost reflectivity*.
- 14.4 Per quanto riguarda le componenti della tariffa obbligatoria a copertura dei costi relativi al servizio di misura, l'Autorità, sempre con l'obiettivo di migliorare l'aderenza ai costi delle tariffe, intende rivedere l'attuale impostazione che non prevede differenziazioni nei livelli unitari delle quote fisse, introducendo una differenziazione in funzione della classe del gruppo di misura.
- 14.5 L'Autorità intende valutare anche l'ipotesi di rimodulare le componenti *UGI*, *GS*, *RE* ed *RS* della tariffa obbligatoria, in un'ottica di equità, al fine di contenere gli oneri per gli utenti appartenenti a tipologie di uso a consumi elevati.

<sup>4</sup> TIT 2012–2015 è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato.

### *Spunti per la consultazione*

S8. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura.

## **15 Ambiti di concessione, ambiti tariffari e ambiti per la qualità del servizio**

- 15.1 Nel corso del terzo periodo di regolazione l'Autorità, nell'impostazione del sistema tariffario, ha dato priorità alle esigenze di promozione della concorrenza nel settore della vendita e ha proceduto a una forte semplificazione del sistema tariffario, introducendo sei ambiti tariffari sovra-regionali nei quali hanno trovato applicazione le medesime tariffe.
- 15.2 Questa soluzione ha prodotto sussidi tra le aree appartenenti al medesimo ambito tariffario. Soprattutto questa soluzione riduce il controllo e la responsabilizzazione dell'impresa distributrice rispetto al territorio servito. L'investimento effettuato in un certo comune viene infatti, grazie al meccanismo in vigore nel terzo periodo di regolazione, socializzato all'interno dell'ambito tariffario.
- 15.3 L'Autorità ritiene che il protrarsi di tale situazione non sia ottimale per uno sviluppo efficiente del servizio e ritiene che sia necessario, nei limiti del possibile, adottare meccanismi che facciano ricadere, pur con un certo grado di approssimazione, i costi sui soggetti che ne sono la causa.
- 15.4 La riforma dell'assetto organizzativo del servizio e la conseguente riduzione del numero di ambiti di concessione appare un'occasione importante per reintrodurre criteri che consentano il confinamento dell'area di socializzazione all'interno dell'ambito di concessione.
- 15.5 In modo analogo l'Autorità intende rivedere l'impostazione del perimetro di regolazione ottimale (attualmente costituito dall'ambito provinciale d'impresa) ai fini della regolazione incentivante della qualità del servizio di distribuzione.
- 15.6 Su tale aspetto, che risulta rilevante ai fini della definizione del futuro assetto tariffario e sul quale vanno valutate diverse esigenze, l'Autorità intende applicare la metodologia di valutazione AIR. I dettagli delle proposte per l'attuazione di tali principi saranno contenuti negli specifici documenti per la consultazione la cui pubblicazione è prevista nell'autunno 2012.

***Spunti per la consultazione***

S9. Osservazioni sull'ipotesi di far coincidere gli ambiti rilevanti ai fini della regolazione tariffaria e della qualità con gli ambiti di concessione secondo le nuove gare.

## **16 Meccanismi di perequazione**

- 16.1 Nell'ottica di semplificazione dei meccanismi di regolazione, l'Autorità sta studiando la possibilità di abolire i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura. Questa soluzione appare compatibile con l'ipotesi di applicazione di tariffe obbligatorie differenziate per ambito di concessione.
- 16.2 Per quanto riguarda il servizio di distribuzione, le esigenze di bilanciare i ricavi ammessi, fondati sul livello delle tariffe di riferimento, con i ricavi effettivi, basati sul livello delle tariffe obbligatorie e influenzati dai volumi erogati, può essere gestito, in alternativa rispetto alla perequazione, mediante meccanismi di bilanciamento intertemporale che consentono il conseguimento del medesimo risultato. In altri termini le tariffe dell'anno  $t+2$  verrebbero aggiustate per tenere conto di eventuali squilibri emersi nell'anno  $t$  connessi a variazioni dei volumi effettivi rispetto ai livelli stimati per il medesimo anno.
- 16.3 Per quanto riguarda il servizio di misura, l'Autorità ritiene che possa essere valutata, analogamente a quanto ipotizzato per la gestione delle fluttuazioni dei volumi distribuiti per effetto della stagionalità nel caso del servizio di distribuzione, l'ipotesi di abolizione dei meccanismi di perequazione, con l'introduzione di meccanismi di aggiustamento intertemporale delle tariffe di riferimento, che si sostanziano, in analogia con quanto indicato per il servizio di distribuzione, nell'aggiustamento delle tariffe di riferimento nell'anno  $t+2$  per tenere conto sia delle esigenze di copertura dei costi relativi alle letture di *switch* sia delle esigenze connesse all'applicazione delle penali in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalla deliberazione 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, come successivamente modificata e integrata.

***Spunti per la consultazione***

S10. Osservazioni sulle ipotesi di riassorbimento dei meccanismi perequativi.

## **17 Trattamento dei contributi pubblici e privati**

- 17.1 L'approccio seguito nel terzo periodo di regolazione in sintesi prevede che:
- tutti i contributi pubblici e privati ottenuti dalle imprese distributrici siano portati in diminuzione del capitale investito;

- il conseguimento di tali contributi non si riverberi in alcun modo sul riconoscimento né degli ammortamenti, né dei costi operativi;
  - di conseguenza, in assenza di una graduale restituzione dei contributi ai clienti finali, il livello dei contributi considerato ai fini della determinazione del capitale investito rimanga costante nel tempo (opportunamente rivalutato).
- 17.2 Tale approccio, soprattutto in una visione di medio-lungo termine, può comportare sensibili effetti sul livello del capitale investito ai fini regolatori (la c.d. RAB).
- 17.3 Rispetto a tale impostazione l’Autorità intende valutare l’ipotesi di introdurre alcune modifiche. Una delle ipotesi prevede un allineamento alla prassi regolatoria adottata per il servizio elettrico che si sostanzia nella deduzione di una parte dei contributi percepiti dai clienti finali dal livello dei costi operativi riconosciuti, mentre la parte residua viene portata in diretta diminuzione del livello del capitale investito ed è trattata in modo analogo a quanto previsto per il servizio gas.
- 17.4 Per i contributi pubblici, che vengono in ogni caso portati in diminuzione del capitale investito, può essere previsto uno schema alternativo rispetto a quello utilizzato nel terzo periodo di regolazione che prevede di “nettare” il valore del capitale investito sia ai fini della determinazione della remunerazione, sia ai fini della determinazione degli ammortamenti. In questo modo si possono evitare gli effetti paradossali di avere valori negativi del capitale investito riferiti a singoli cespiti.

### *Spunti per la consultazione*

S11. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati.

## **18 Incentivazioni agli investimenti**

- 18.1 Da un lato l’Autorità ritiene che, ancorché il grado di metanizzazione del paese non abbia raggiunto il grado di elettrificazione, il settore possa essere considerato maturo e che le esigenze di sviluppo delle reti del gas vadano attentamente valutate alla luce della diffusione delle fonti rinnovabili a livello locale che rendono disponibili e competitive soluzioni che non prevedono l’utilizzo in loco di gas per cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.
- 18.2 Dall’altro lato l’Autorità segue con attenzione l’avvio di discussioni sull’ipotesi di realizzazione di *smart grid* nell’ambito della distribuzione del gas. Eventuali interventi di sostegno di tali iniziative potranno essere valutati, secondo criteri di selettività, non appena le ipotesi di evoluzione delle reti di distribuzione del gas si sostanzieranno in progetti concreti e valutabili in termini di costi e benefici.
- 18.3 Considerata l’esigenza di garantire adeguatamente la sicurezza degli impianti l’Autorità ritiene necessario avviare un’ampia riflessione e un confronto con le imprese di distribuzione

<sup>5</sup> L’Autorità, con il documento per la consultazione 26 aprile 2012, 160/2012/R/gas ha illustrato i primi orientamenti per la regolazione tecnica ed economica delle connessioni di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

del gas su come ridisegnare, per il futuro, i meccanismi di regolazione incentivanti previsti per il terzo periodo di regolazione, in coerenza con l'approccio delineato nelle linee strategiche per il triennio 2012-2014.

- 18.4 In tale prospettiva appare basilare un'attenta valutazione delle relazioni esistenti tra strumenti orientati agli *input* e strumenti più orientati all'*output*, nonché dei costi e dei benefici associati ai differenti approcci, nella prospettiva di creazione di valore per il cliente finale.
- 18.5 Una via per sviluppare soluzioni che possano temperare ed equilibrare i due effetti sopra segnalati può essere costituita dalla graduale introduzione di forme ibride di incentivazione con una quota parte della *extra* remunerazione riconosciuta *ex-ante* e garantita (logica *input*) e la restante parte dell'*extra* remunerazione riconosciuta solo a fronte dell'effettivo raggiungimento di obiettivi (fissati *ex-ante*) prevedendo, comunque, la responsabilizzazione dell'operatore limitatamente alle variabili sotto il suo diretto controllo.
- 18.6 Un simile percorso da un lato deve affrontare rilevanti difficoltà tecniche e metodologiche, in primo luogo per individuare correttamente gli output da misurare, dall'altro richiede i tempi necessari di studio e *test*. E' pertanto ipotizzabile l'individuazione di specifici interventi su cui sperimentare l'efficacia dei nuovi meccanismi.
- 18.7 In tale contesto l'Autorità ritiene dunque imprescindibile che:
- i provvedimenti e gli strumenti di regolazione delle tariffe, della qualità e della misura debbano essere adottati in un quadro coerente;
  - i meccanismi di regolazione non siano origine di meccanismi di "doppia remunerazione" o di altri effetti che possano distorcere lo svolgimento dei servizi nelle condizioni di qualità ed efficienza che devono essere assicurate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

#### ***Spunti per la consultazione***

S12. Osservazioni sugli ambiti di applicazione di meccanismi di incentivazione ai nuovi investimenti.

S13. Osservazioni sull'ipotesi di sviluppo di meccanismi di incentivazione misti che combinino logiche *input* based con logiche *output* based.

S14. Indicazioni sullo stato di sviluppo di progetti di realizzazione di *smart grid* nell'ambito della distribuzione del gas naturale e valutazioni prospettive.

## **19 Riforma dei contributi di connessione**

- 19.1 Con la deliberazione 11 aprile 2011, ARG/gas 42/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 42/11) l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale.



- 19.2 L'Autorità intende far confluire il procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 42/11 nell'ambito dei procedimenti oggetto della presente consultazione.
- 19.3 L'Autorità ritiene importante portare a termine la riforma delle tariffe per l'erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale, che necessitano di un'armonizzazione di criteri su base nazionale, da perseguire con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare la materia, migliorando la trasparenza per clienti finali e utenti della rete e rimuovendo eventuali distorsioni nella disciplina delle connessioni che possano alterare le scelte di connessione alle reti di trasporto e distribuzione.

## **20 Attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 93/11**

### ***Riconoscimento dello scostamento tra valore di rimborso (VIR) e valore degli asset ai fini regolatori (RAB)***

- 20.1 L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11 prevede che l'Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.
- 20.2 L'Autorità, come ricordato nel documento per la consultazione 212/2012/R/gas, in coerenza con il suo mandato istituzionale di tutela dei clienti finali, intende sviluppare una metodologia di analisi dei valori di rimborso al gestore uscente (non oggetto del presente documento per la consultazione) che consenta la verifica dei costi che vengono posti in capo ai clienti finali e permetta di individuare eventuali situazioni anomale.
- 20.3 In particolare l'Autorità sta valutando l'ipotesi di dotarsi di strumenti che consentano di identificare gli scostamenti del valore di rimborso rispetto a una valutazione a costi di sostituzione *standard*.
- 20.4 La procedura di verifica, secondo le intenzioni dell'Autorità, dovrebbe svilupparsi in due stadi:
- determinazione dello scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione *standard*;
  - analisi degli scostamenti.
- 20.5 Qualora lo scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione *standard* sia compreso in un intervallo determinato sulla base di una ragionevole soglia di tolleranza definita dall'Autorità, l'Autorità procede al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB senza ulteriori analisi.
- 20.6 Qualora lo scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione *standard* non ricada nell'intervallo di tolleranza, l'Autorità procederà ai necessari approfondimenti ai fini di valutare la reale integrale riconoscibilità di tali costi.

- 20.7 L'Autorità è orientata a riconoscere annualmente un ammontare calcolato come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC.

#### ***Aggregazione distributori con meno di 50.000 clienti finali***

- 20.8 L'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11 prevede che l'Autorità possa adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti.
- 20.9 L'Autorità ritiene che le finalità indicate nel richiamato articolo 23 del decreto legislativo n. 93/11 possano essere perseguite sia mediante lo svolgimento delle nuove gare sia nell'ambito delle misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare, indicate ai successivi paragrafi 21.1 e seguenti.

#### ***Spunti per la consultazione***

S15. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento dello scostamento tra valore di rimborso e valore degli *asset* ai fini regolatori.

## **21 Attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 gennaio 2011**

### ***Misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare***

- 21.1 La presenza di *enclave* con soggetti concessionari diversi dal soggetto aggiudicatario della gara d'ambito bandita secondo le nuove regole può produrre extra-costi nella gestione del servizio ovvero tardare i processi di razionalizzazione e di integrazione intra-ambito.
- 21.2 Peraltro l'esatta dimensione del fenomeno delle *enclave* non è facilmente predicabile, dipendendo dagli esiti delle gare.
- 21.3 La predisposizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare, nell'opinione dell'Autorità deve essere sviluppata avendo come riferimento le imprese distributrici che gestiscono il servizio.
- 21.4 Ai fini dell'implementazione delle disposizioni previste dal comma 3.2 del decreto ministeriale 19 gennaio 2011 in materia di determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, l'Autorità intende sviluppare strumenti improntati alle logiche seguite nel settore elettrico con la deliberazione ARG/elt 199/11 ai fini dell'aggregazione delle imprese distributrici e riportati all'articolo 36 del TIT 2012-2015.
- 21.5 In linea generale l'incentivo all'uscita deve essere commisurato al beneficio che l'uscita anticipata può portare al sistema. La stima di tale beneficio non appare peraltro agevole, essendo legata a situazioni contingenti. I problemi di asimmetria informativa non consentono

al regolatore di stimare puntualmente quali siano gli extra-costi operativi che il sistema deve sopportare per la presenza di tali situazioni non ottimali.

- 21.6 Le soluzioni possibili potrebbero far leva sui differenziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi riflessi nelle tariffe di riferimento fissate nel terzo periodo di riconoscimento. Tali soluzioni vanno coniugate con le scelte operate per la fissazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi.
- 21.7 Le soluzioni dovranno peraltro garantire la neutralità rispetto al processo di svolgimento delle gare ed evitare distorsioni nelle scelte delle imprese ovvero evitare incentivi a ritardare lo svolgimento delle gare.

### ***Misure per l'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiore a 100.000***

- 21.8 Le misure per l'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiore a 100.000 devono avere per oggetto gli enti concedenti.
- 21.9 E' dalla volontà degli enti concedenti che dipende infatti la scelta di accorpare ambiti con numero di clienti inferiori a 100.000.
- 21.10 A questo scopo l'Autorità ritiene che possano essere previste norme che prevedano la fissazione di corrispettivi da riconoscere alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti appartenenti agli ambiti interessati dall'accorpamento, calcolati in funzione dei benefici attesi connessi agli accorpamenti.
- 21.11 Tale maggiorazione, dipendendo da disposizioni normative e non essendo una scelta degli operatori del servizio di distribuzione, potrebbe essere trasferita agli utenti della rete.

#### ***Spunti per la consultazione***

- S16. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare.
- S17. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiore a 100.000.

## **22 Regime individuale**

- 22.1 La prospettiva di evoluzione verso un nuovo assetto caratterizzato dalla presenza di un numero ridotto di imprese distributrici operanti su ambiti minimi definiti con logiche di efficientamento dovrebbe consentire l'assorbimento del regime individuale.
- 22.2 Peraltro il mantenimento del regime individuale nel periodo di transizione potrebbe andare a beneficio di soggetti che gestiscono *enclave* e quindi configgere con il mandato dato all'Autorità descritto al paragrafo 21.1 e seguenti. In ragione di ciò l'Autorità ne sta valutando l'abolizione sin dal primo anno del quarto periodo regolatorio.

***Spunti per la consultazione***

S18. Osservazioni sull'ipotesi di soppressione del regime individuale.

## **23 Distribuzione di gas diversi a mezzo di reti canalizzate**

- 23.1 La distribuzione di gas diversi da naturale a mezzo di reti canalizzate presenta caratteristiche peculiari rispetto alla distribuzione di gas naturale, con reti di distribuzione locali non interconnesse e sviluppate soprattutto nelle aree non metanizzate del paese (tipicamente aree collinari o montane), in relazione alle quali non è possibile prevedere la costituzione di ambiti ottimali, come nel caso della distribuzione di gas naturale.
- 23.2 In ragione di tali peculiarità relative all'organizzazione del servizio e delle caratteristiche tecnico-gestionali, nonché delle difficoltà emerse nella gestione degli adempimenti regolatori previsti nel terzo periodo di regolazione, l'Autorità sta valutando l'ipotesi di prevedere una regolazione specifica, fondata su logiche di costi *standard*, che potrebbe essere introdotta con eventuali meccanismi di gradualità.

***Spunti per la consultazione***

S19. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della regolazione per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale.

## **24 Regolazione della sicurezza e della continuità del servizio**

- 24.1 Per il quarto periodo di regolazione l'Autorità ha identificato i seguenti primi obiettivi specifici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas:
- promuovere il miglioramento della sicurezza;
  - garantire stabilità e sostenibilità all'azione regolatoria;
  - evitare il deterioramento dei livelli di sicurezza già raggiunti da alcune zone del Paese;
  - contenere gli elementi di rischio per le imprese distributrici;
  - aumentare il livello di tutela dei clienti finali, anche con un rafforzamento dei controlli;
  - semplificare la regolazione.
- 24.2 Le direttrici su cui l'Autorità intende focalizzare la propria attenzione per lo sviluppo della regolazione nel quarto periodo di regolazione, che saranno oggetto di approfondimento negli specifici documenti per la consultazione che saranno diffusi nell'autunno 2012, sono:

- l'analisi dell'efficacia della regolazione premi-penalità vigente mirata ad incentivare l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione e la riduzione delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, che terrà conto delle risultanze dell'analisi dei dati comunicati annualmente all'Autorità dalle imprese distributrici e dai loro effetti economici;
- la semplificazione degli adempimenti legati all'anagrafica territoriale e delle complessità legate alla dinamica di aggiornamento conseguenti alle operazioni di interconnessione e separazione di impianti, nell'ottica da un lato di contenere gli oneri gestionali a carico delle imprese e dell'Autorità e dall'altro di migliorare la significatività e la comparabilità delle serie storiche dei dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio;
- l'individuazione del perimetro ottimale cui applicare la regolazione premi-penalità: le tempistiche disciplinate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226 per l'affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione lasciano presagire che per buona parte del quarto periodo di regolazione un ambito territoriale possa essere servito da più imprese distributrici; risulta di conseguenza necessario prevedere una fase transitoria, ragionevolmente coincidente con il quarto periodo di regolazione, nella quale adottare un perimetro di regolazione premi-penalità che limiti l'impatto dell'affidamento delle concessioni sulla regolazione;
- l'introduzione di meccanismi di contenimento del rischio per le imprese distributrici soggette alla regolazione premi-penalità, con particolare riferimento agli effetti economici degli incidenti da gas di responsabilità delle imprese distributrici e a meccanismi di diluizione, ed eventuale parziale annullamento, delle penalità.

24.3 L'Autorità intende poi valutare, in un'ottica complessiva di semplificazione e di contenimento del rischio, la definizione delle dimensioni minime di impresa quale discriminante per l'applicazione obbligatoria della regolazione premi-penalità: si ritiene di individuare una soglia dimensionale (ad esempio in base al numero di clienti finali) oltre la quale la regolazione premi-penalità sia resa obbligatoria e al di sotto della quale la regolazione premi-penalità sia resa facoltativa. Tale ipotesi dovrà essere valutata alla luce degli obiettivi di favorire le uscite anticipate dalle *enclave* e in ogni caso dovrà essere accompagnata dall'introduzione di forme più severe di controllo, anche mediante misure che possano stimolare i titolari delle concessioni a rafforzare le attività di controllo e vigilanza.

### ***Spunti per la consultazione***

S20. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della sicurezza e continuità del servizio.

## **25 Regolazione della qualità commerciale**

25.1 Anche per la qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura del gas l'Autorità è orientata a confermare l'attuale schema regolatorio costituito da *standard* generali, *standard* specifici ed indennizzi automatici ai clienti finali. I principali obiettivi specifici che l'Autorità intende perseguire sono:

- allineamento della regolazione a quella del settore elettrico, in particolare attraverso una verifica di applicabilità del preventivo rapido anche al settore gas;
- aumento del livello di tutela dei clienti finali, attraverso la progressiva trasformazione degli *standard* generali in *standard* specifici, la revisione di alcuni *standard* sulla base dei livelli effettivi rilevati nel corso degli ultimi anni, l'aggiornamento degli importi degli indennizzi automatici;
- semplificazione della regolazione, con particolare riferimento allo *standard* relativo alla verifica del gruppo di misura.

***Spunti per la consultazione***

S21. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità commerciale.

## **26 Regolazione della qualità del servizio di misura**

- 26.1 L'Autorità per il quarto periodo di regolazione, perseguendo l'obiettivo generale di rendere sempre più efficiente ed efficace il servizio di misura finora non interessato da approcci di regolazione *output based*, intende sviluppare specifici indicatori relativi alla qualità del servizio di misura. In particolare uno dei primi ambiti individuati è la raccolta e messa a disposizione del dato di misura, al fine di incentivare le imprese a incrementare il tasso di dati di consumo basati su raccolte effettive anziché su stime, sia per quanto concerne l'attività periodica sia per quanto concerne l'attività di raccolta della misura di *switch*.
- 26.2 Nel documento per la consultazione specificamente dedicato, si avvieranno le analisi per:
- l'individuazione di livelli di riferimento e tendenziali di performance di raccolta della misura andata a buon fine riferibili alle diverse categorie di accessibilità in cui sono classificati i misuratori ai sensi del TIVG;
  - l'individuazione di livelli di riferimento e tendenziali di performance di raccolta della misura di *switch* effettiva riferibili alle diverse categorie di accessibilità in cui sono classificati i misuratori ai sensi del TIVG;
  - l'individuazione di indicatori di performance nel rispetto degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura nonché della "bontà dei dati" trasferiti.

***Spunti per la consultazione***

S22. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità del servizio di misura.